

QUESTIONI APERTE

Accertamento del dolo eventuale

La decisione

Accertamento del dolo - Dolo eventuale

L'utilizzo della regola di esperienza del normale bagaglio di conoscenze dell'uomo medio, comportando l'utilizzo di una presunzione, comporta anche che la rappresentazione e volontà dell'evento morte appartenga non più in senso naturalistico all'agente in concreto, ma al modello di agente.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 settembre 2022 (ud. 1 luglio 2022), n. 34032 - TARDIO, *Presidente* - RUSSO, *Estensore*

L'accertamento del dolo eventuale in una recente sentenza della Suprema Corte

La sentenza indicata in epigrafe si discosta da alcuni corollari della teoria generale del dolo. Da un lato, infatti, la sentenza elabora un singolare modello di accertamento del dolo, secondo il quale questa indagine, posto l'impiego di regole di comune esperienza su cui si fonda, non può che avere ad oggetto lo stato psicologico riferibile ad un modello di agente, diverso dal soggetto che ha operato nella realtà dei fatti: la nota sottolinea come questa soluzione, rinunciando a cogliere lo stato psicologico effettivo del soggetto agente, appare eccessivamente astratta e mal si concilia, quindi, con la concezione naturalistica del dolo accolta nel nostro ordinamento. Dall'altro lato, la sentenza circoscrive l'oggetto del dolo eventuale alla mera rappresentazione dell'evento lesivo, nonostante la riflessione penalistica maturata su questo coefficiente psicologico ribadisca con vigore l'esigenza di non trascurare l'accertamento della componente volitiva.

The investigation of dolus eventualis in a recent decision of the High Court

The sentence indicated in the epigraph deviates from some corollaries of the general theory of intentional crime.

On one hand, the judgment draws up a singular model for the determination of intent, according to which this investigation, having regard to the use of rules of common experience on which it is based, can only concern the psychological state of a model of agent, different from the subject that has operated in the reality of the facts: the note emphasizes like this solution, renouncing to grasp the psychological state effects of the subject agent, it seems excessively abstract and badly it is reconciled, therefore, with the natural conception of intentional crime accepted in our legal system.

On the other hand, the judgment circumscribes the subject-matter of the dolus eventualis to the mere representation of the damaging event, despite the penal reflection matured on this psychological coefficient strongly reiterates the need not to neglect the assessment of the volitional component.

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. L'accertamento del dolo secondo la sentenza. - 3. Considerazioni critiche. - 4. Il "mistero" del dolo eventuale.

1. *Il caso.* Il caso esaminato dalla sentenza qui annotata trae origine dalla seguente vicenda.

Dopo un diverbio intercorso con un gruppo di ragazzi, il ricorrente si poneva alla guida della propria autovettura e si fermava ad un semaforo. Veniva raggiunto da una coppia di ragazzi che avevano precedentemente partecipato alla lite, i quali, a bordo di un motorino, si accostavano al finestrino della macchina e lo rompevano mediante l'impiego di un casco, per poi immediatamente allontanarsi. Il ricorrente, temendo che potessero sopraggiungere altri assalitori, accelerava subito, avviandosi nella stessa direzione di marcia intrapresa dal motorino, che dopo un breve tratto veniva travolto dalla macchina.

Ne conseguiva la morte dei due ragazzi.

I due giudizi di merito hanno dovuto stabilire se l'evento causalmente riconducibile alla manovra automobilistica del soggetto agente fosse ascrivibile a titolo di dolo o di colpa.

La sentenza di primo grado ha ritenuto il soggetto responsabile per il reato di omicidio stradale, in quanto "l'investimento era stato soltanto il frutto di una manovra imprudente dovuta alla concitazione del momento".

Tale decisione è stata riformata dalla sentenza di appello, che ha invece condannato il ricorrente per il reato di omicidio volontario commesso a titolo di dolo eventuale.

Quest'ultima soluzione è stata confermata dalla sentenza qui annotata, in quanto "ha ritenuto corretto, perché rispondente a uno standard di certezza o di alto grado di probabilità, l'accertamento dell'elemento rappresentativo del dolo di omicidio effettuato sulla base della regola di esperienza secondo cui l'investimento di un motociclo da parte di un'automobile, alla velocità di circa 70 km/h, può provocare la caduta e la morte delle persone in sella al primo".

2. L'accertamento del dolo secondo la sentenza. La sentenza a cui si riferiscono queste osservazioni suscita perplessità per il ragionamento attraverso il quale si è ritenuto che il soggetto agente abbia operato con dolo eventuale¹.

La sentenza, infatti, occupandosi dell'accertamento del dolo, afferma che «l'utilizzo della regola di esperienza del normale bagaglio di conoscenze dell'uomo medio, comportando l'utilizzo di una presunzione, comporta anche che la rappresentazione e volontà dell'evento morte appartenga non più in senso naturalistico all'agente in concreto, ma al modello di agente».

¹ Per una approfondita analisi sul tema del dolo eventuale si rinvia ai numerosi e autorevoli contributi contenuti in *Il "mistero" del dolo eventuale. Scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, 27 gennaio 2012*, a cura di Brunelli, Torino, 2014.

Tale affermazione consente di rilevare subito la prospettiva formalistica alla quale la sentenza aderisce quando sottolinea come procedere all'accertamento del dolo e come l'indagine sulla sua configurabilità non sarebbe finalizzata a verificare lo stato psicologico effettivo del soggetto agente, ma piuttosto la situazione psicologica in cui verserebbe un agente modello.

La sentenza, quindi, sembra escludere che il dolo debba essere accertato nella sua dimensione naturalistica, alla stregua di un dato interiore riferibile esclusivamente a colui che tale condizione psicologica ha personalmente vissuto, e muove così da una prospettiva che ravvisa il punto di riferimento dell'accertamento del dolo in un soggetto ideale, diverso dall'agente concreto e definito espressamente dalla decisione in esame come «agente modello», che si trovi nelle medesime condizioni in cui si è verificato il fatto di reato.

Secondo questa impostazione, in particolare, il dolo è un coefficiente psicologico reale², ma si precisa altresì che il suo accertamento processuale si basa sull'impiego di valutazioni di carattere universale tratte dalla esperienza comune che consentono soltanto di presumere in quale condizione introspettiva avrebbe operato un soggetto ideale: l'agente modello³.

È evidente che, così inteso, il riferimento alle massime di comune esperienza comporta che l'accertamento del dolo non sia più proiettato alla rilevazione dello stato psicologico reale del soggetto agente, ma che tale giudizio, invece, si orienti verso la più generale ed astratta dimensione dell'agente modello, dalla quale le presunzioni elaborate vengono ricavate.

Ma, per l'appunto, l'indagine sulle componenti costitutive del dolo si risolve così in una ricostruzione meramente ipotetica dello stato psicologico riferibile ad un agente astratto non necessariamente coincidente con l'agente reale, nella quale viene meno l'esigenza di verificare la fondatezza della regola di esperienza in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, posto che si ritiene

² La sentenza osserva infatti che «nella letteratura giuridica è stato, in effetti, sostenuto che nonostante il prevalente substrato naturalistico del dolo, è tutto il processo di accertamento dello stesso che si risolve, in definitiva, nello schema della *praesumptio hominis*».

³ In dottrina, sul tema dell'accertamento del dolo mediante le massime di comune esperienza, si può rinviare alle fondamentali opere di GALLO, *Il dolo. Oggetto e accertamento*, in *Studi Urbinati*, Anno XX, 1951-1952, 133; ID., voce *Dolo (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 801 ss.; BRICOLA, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Milano, 1960, 37, il quale osserva che «lo schema presuntivo (...) trae vita e ragion d'essere dalla necessità di porre un collegamento tra due fatti, l'uno noto e l'altro ignoto, di modo che dalla constatazione obiettiva del primo si deduce l'esistenza del secondo, sulla base di una regola di esperienza». Più di recente cfr. anche DEMURO, *Il dolo*, II, *L'accertamento*, Milano, 2010, 157.

sufficiente, per l'accertamento del dolo, l'individuazione di una regola di esperienza che consente di stabilire quale condizione psichica normalmente si accompagna ad una condotta realizzata nel quadro di determinate contingenze fattuali.

In definitiva, secondo questa impostazione, la validità della regola di giudizio utilizzata per l'accertamento si legittima autonomamente sul piano generale ed astratto della comune esperienza e non si considera necessario calarla nelle trame del fatto che hanno caratterizzato la vicenda delittuosa, al fine di verificare se essa sia anche in grado di dimostrare in quale condizione psicologica versava il soggetto agente che ha concretamente posto in essere la condotta lesiva.

Se, quindi, come nel caso risolto dalla sentenza qui annotata, si dovesse ritenere che un soggetto che agisce in determinate condizioni si può rappresentare la verifica di un determinato evento, non occorre indagare se, in una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le particolarità del caso concreto, anche il soggetto agente si sia puntualmente prefigurato il risultato della sua condotta: una volta stabilito che, secondo una valutazione di esperienza, ad una determinata condotta corrisponde un atteggiamento volontario, ciò è sufficiente per concludere nel senso che il soggetto abbia agito con dolo⁴.

3. *Considerazioni critiche.* La soluzione, pur autorevolmente patrocinata dalla sentenza oggetto di queste note, sembra però esporsi ad alcune insuperabili considerazioni critiche e non può pertanto essere condivisa.

È evidente, a nostro avviso, che, configurando il modello di accertamento del dolo prima indicato, la sentenza introduce un parametro di giudizio, quello dell'agente modello, che appare eventualmente più adatto per la valutazione di condotte in chiave colposa⁵.

⁴ La sentenza ha, infatti, confermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di omicidio commesso a titolo di dolo eventuale proprio perché, «secondo uno standard di certezza o alto grado di probabilità», l'imputato «avrebbe potuto prevedere l'evento-morte».

⁵ A questo proposito, infatti, si deve sottolineare che nella motivazione della sentenza sono contenute alcune affermazioni che sovrappongono il piano del dolo con quello della colpa. Non soltanto, infatti, la sentenza propone di riportare tutto l'accertamento del dolo alla figura di un agente modello, che è un parametro di giudizio normalmente impiegato per la configurazione della tipicità oggettiva dell'illecito colposo; ma, al contempo, la sentenza ha affermato la presenza del dolo sulla base della considerazione che, date le condizioni in cui si è verificato il reato, il soggetto avrebbe potuto prevedere la verifica dell'evento: si assiste, quindi, ad una piena equiparazione tra la rappresentazione effettiva dell'evento, componente indefettibile del dolo, e la mera prevedibilità dell'evento tipica della colpa.

Tale criterio, infatti, a causa della sua eccessiva astrattezza, comporta il rischio di svalutare la dimensione psicologica del dolo e consente quindi di ricondurre la concezione elaborata dalla sentenza nel quadro di quelle impostazioni che - si sottolinea puntualmente in dottrina⁶ - propongono di accertare il dolo attraverso parametri di carattere oggettivo: un fatto puramente interiore viene così trasfigurato in un concetto normativo e l'indagine sulla sua configurabilità semplificata in un ragionamento meramente presuntivo nel quale sembra perdersi l'insegnamento secondo cui, nonostante l'impiego di regole di comune esperienza, l'accertamento del dolo non può che essere univocamente orientato nel senso di ricostruire la condizione psicologica effettiva del soggetto agente⁷, come impone del resto la proposizione normativa formulata dall'art. 43 del codice penale vigente, nella quale il riferimento esplicito al concetto di intenzione induce a considerare il dolo alla stregua di un dato concreto e percepibile nella realtà esterna, da accertare esclusivamente in relazione a colui che ha agito nella realtà dei fatti⁸.

Non si può certamente porre in discussione che la figura dell'agente modello, sintesi di una confluenza di regole di esperienza, costituisca una valida ipotesi di lavoro per affrontare la conoscenza della realtà storica. Si sottolinea costantemente in dottrina, infatti, che la coincidenza del fatto storico con una regola di esperienza che suppone l'esistenza del dolo nel soggetto agente rappresenta un indice talvolta sufficiente per affermare la sua responsabilità, quando non vengano individuati elementi di segno contrario in grado di prospettare una ricostruzione del fatto storico diversa da ciò che la regola di esperienza consiglia essere avvenuto⁹.

⁶ In argomento DEMURO, *Il dolo*, cit., 93 ss., il quale chiarisce che «per concezioni normative vengono intese solitamente tutte quelle che rifiutano, per motivi diversi, l'assunto fondamentale della concezione psicologica del dolo, che cioè l'accertamento del dolo dipende dalla verifica in concreto di determinati stati psicologici. [...] Sono dette "normative", dunque, quelle teorie secondo le quali il dolo si "attribuisce" o si "imputa" impiegando criteri distinti dalla verifica empirica di uno stato psicologico: in altre parole mediante un procedimento di tipo "ascrittivo" anziché "descrittivo"».

⁷ Cfr. i riferimenti bibliografici indicati nella nota 3.

⁸ In questo senso PECORARO ALBANI, *Il dolo*, cit., 343, osserva che «il dolo è un'entità intimamente soggettiva e non tollera né presunzioni, né valutazioni condotte alla stregua di elementi oggettivi». Tale rilievo è ribadito anche dalla sentenza Thyssenkrupp, (Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, Rv. 261107), in cui si afferma puntualmente che «dal riferimento all'intenzionalità si desume almeno che il dolo implica atteggiamenti interni, processi psicologici che, tuttavia, non possono essere meramente potenziali, ma devono effettivamente svolgersi nella psiche del soggetto, devono cioè essere reali».

⁹ Sul punto GALLO, *Il dolo*, cit., 133; DEMURO, *Il dolo*, cit., 158.

Si deve a sua volta tenere conto, però, di altra fondamentale e intuitiva regola di esperienza, e cioè che una regola può patire l'eccezione e, di conseguenza, un accertamento particolarmente complesso, quale per l'appunto quello sulla configurabilità del dolo, soprattutto in relazione a vicende dalla controversa ricostruzione storica, non può mai essere liquidato in astratte generalizzazioni, soltanto perché, secondo una valutazione di esperienza, ad un determinato comportamento realizzato in presenza di talune circostanze viene normalmente associato un determinato atteggiamento volontario. Come tutte le regole di esperienza, anche l'agente modello soffre le sue eccezioni e le sue deroghe ed è pertanto indispensabile calarsi nella realtà del fatto concreto per verificare se l'esperienza ne esaurisce la conoscenza o se invece, rispetto al caso oggetto di analisi, la realtà storica smentisca ciò che l'agente modello suggerisce.

L'accertamento del dolo è un'attività di interpretazione delle condotte umane spesso insidiosa e si può quindi esser facilmente indotti a virare verso semplificazioni probatorie di cui il ragionamento proposto dalla sentenza costituisce limpida dimostrazione. Ma si deve sottolineare che, nel quadro di una concezione personale dell'illecito, l'accertamento puntuale e rigoroso del dolo nella singola situazione concreta rappresenta un momento irrinunciabile del processo penale al quale il giudice non può sottrarsi.

Tali osservazioni critiche ci sembra trovino conforto nella giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la prospettiva sopra delineata è stata ribadita dalla nota decisione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul caso Thyssenkrupp¹⁰, che ha posto a fondamento della sua ampia e approfondita riflessione proprio la sottolineatura che il dolo è un coefficiente psicologico reale e da questo postulato ha quindi tratto «l'esigenza di uscire, per quanto possibile, da formule astratte per percorrere itinerari analitici e concreti»¹¹.

Un'ampia parte della giurisprudenza successiva appare orientarsi nella medesima direzione in quanto, pur rimarcando l'utilità di assumere nella ricerca sul dolo quale punto di partenza ciò che suggerisce l'esperienza, si ribadisce che

¹⁰ Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit. Per un commento alla sentenza, tra i tanti, si vedano FIANDACA, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1938; RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*, *ivi*, 1953; DE VERO, *Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 77; ROMANO, *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, *ivi*, 559.

¹¹ *Ibid.*

questo accertamento deve essere ancorato alla valutazione delle particolari caratteristiche del singolo caso concreto¹².

¹² Le sentenze segnalate di seguito, infatti, indicano tutta una serie di criteri fattuali, concepiti valorizzando la particolare conformazione del fatto tipico descritto dalla fattispecie incriminatrice a cui il relativo accertamento si riferisce, da considerare nell'accertamento dello stato psicologico del soggetto agente. Si vedano, per esempio, Cass., Sez. II, 13 aprile 2016, n. 18132, in *Dejure*, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ove si stabilisce che per la prova del dolo diretto «si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio a fini elettorali, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio»; Cass., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 35627, in *Dejure*; Cass., Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 16765, in *Dejure*, in tema di peculato commesso mediante indebito utilizzo del Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, ribadisce che «ai fini del concorso doloso del capogruppo che autorizzi il rimborso di spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, è necessario l'accertamento della piena consapevolezza da parte del primo dell'uso illecito del danaro pubblico, che non può desumersi dall'assenza di adeguate verifiche della conformità tra giustificativi di spesa ed iniziative del gruppo, né dall'ampiezza dei rimborsi consentiti»; Cass., Sez. V, 9 settembre 2020, n. 30726, in *Dejure*; Cass., Sez. VI, 27 aprile 2022, n. 21632, in *Dejure*; Cass., Sez. V, 11 marzo 2022, n. 24071, in *Dejure*; Cass., Sez. I, 18 agosto 2022, n. 34390, in *Dejure*, in tema di abuso di ufficio, ove si stabilisce che «la prova del dolo intenzionale può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la inosservanza di specifici obblighi gravanti sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio». Più in generale, sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato nel concorso di persone, si veda Cass., Sez. II, 17 ottobre 2019, n. 44859, in *Dejure*; si veda, altresì, sull'accertamento del dolo specifico, Cass., Sez. V, 5 ottobre 2022, n. 47762, in *Dejure*, secondo cui «la prova del dolo specifico costituito dall' animus *nocendi* di recare pregiudizio ai creditori e dall' animus *lucrandi*, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, deve inferirsi dal reale atteggiamento psichico dell'agente, che deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, cosicché nel caso in esame il sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile, con una vendita a mezzo scrittura privata non trascritta, accompagnata dall'azione giudiziaria della presunta acquirente, integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice»; sempre sull'accertamento del dolo specifico, si veda Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 7898, in *Dejure*. In relazione alla bancarotta fraudolenta, si vedano le interessanti considerazioni sviluppate da Cass., sez. V, 23 giugno 2017, n. 38396, in *Dejure*, «la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame. [...] Fuori dei casi "estremi" cui si è fatto cenno, la motivazione della decisione di merito deve dar conto [...] della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, rifuggendo da qualsiasi approccio astrattizzante e ricercando appunto nel caso di specie i possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza". [...] In ogni caso, mette conto sottolineare che, al di là di qualsiasi esemplificazione casistica (inevitabilmente esposta al rischio di accreditare, come si è detto, impropri approcci astrattizzanti), l'onere motivazionale relativo alla sussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro

E questo anche se, secondo quanto già osservato in dottrina, nella giurisprudenza si registrano comunque alcuni orientamenti tesi a mitigare il rigore dell'accertamento probatorio del dolo quando, in una valutazione del fatto storico, precisi indici esteriori risultino univocamente sintomatici di una condotta dolosa¹³.

4. *Il "mistero" del dolo eventuale.* Si deve aggiungere che nella impostazione fatta propria dalla sentenza risulta mortificato il ruolo della volontà nella struttura del dolo eventuale: secondo la sentenza, infatti, il complesso accertamento del dolo eventuale si risolve in definitiva tutto sul piano della rappresentazione dell'evento, in quanto sarebbe sufficiente verificare che il soggetto agente abbia previsto il risultato quale possibile conseguenza della propria condotta, senza che sia necessario accertare altresì un coefficiente psicologico assimilabile alla volontà, quantomeno nei termini più sfumati dell'adesione o dell'accettazione dell'evento¹⁴.

valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un *modus procedendi*, che "consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza" (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando "saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio" (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro)».

¹³In argomento si può rinviare a MEZZETTI, *Diritto penale. Dottrina, casi e materiali*, Torino, 2020, 373, per i numerosi esempi menzionati e per la relativa giurisprudenza. In relazione al diritto penale tributario, si vedano le considerazioni svolte da CONSULICH, *Il diritto di Cesare. Lo stato del diritto penale tributario al volgere del decennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1362 ss.

¹⁴ Si afferma che "l'indagine sul dolo si risolv(e) in definitiva nella indagine sulla mera rappresentazione dell'evento-morte, pretermettendo la verifica sulla componente volitiva del dolo, e quindi sul se l'agente, che quell'evento morte aveva tutti gli elementi di giudizio per poter prevedere, quell'evento morte lo abbia anche effettivamente voluto (pur nella forma minima dell'accettazione dello stesso). Questo approdo, però, non è anomalo, ma è coerente con la sistematica del dolo eventuale, in cui la decrescita del coefficiente di volontà dell'agente nei confronti dell'evento comporta che lo spazio dell'indagine psicologica venga occupato proprio da parte della componente rappresentativa del dolo". Tali considerazioni, a nostro avviso, suscitano ancor più perplessità se si tiene conto che, poco prima di riproporre questa tesi, la sentenza aveva richiamato il principio di diritto affermato dalla nota sentenza Ignatiuc (Cass., Sez. V, 27 settembre 2012, n. 42973, Rv. 258022), secondo il quale «ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, ma non come certa, l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto».

La concezione sopra descritta, come noto, è stata autorevolmente sostenuta nell'ambito della dottrina penalistica italiana¹⁵.

Giova rammentare, tuttavia, che il dibattito sul dolo eventuale si è evoluto proprio nel senso di segnalare che la volontà è una componente essenziale di ogni forma di dolo, che deve quindi essere esaminata anche nel caso in cui l'agente sia accusato di aver agito a titolo di dolo eventuale.

E' sufficiente pensare, a questo proposito, che alcune tra le più recenti ed importanti indagini sulla teoria del dolo maturate in seno alla dottrina italiana hanno sottolineato proprio l'esigenza di rivitalizzare il ruolo della volontà nella struttura e nell'accertamento del dolo¹⁶, ed è altresì noto che tale esigenza è richiamata in particolare misura proprio rispetto al dolo eventuale.

Alcune note decisioni pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto questa prospettiva, impegnandosi proprio nel senso di ricercare criteri utili alla prassi per fare fronte a questo pur complesso accertamento¹⁷.

Trascurando queste autorevoli e consolidate segnalazioni, la sentenza si espone quindi ad una ovvia contestazione: posto che la previsione dell'evento caratterizza anche la colpa cosciente, nella quale – si sottolinea esattamente¹⁸ – tale previsione può coincidere qualitativamente con la rappresentazione dell'evento nel dolo eventuale, si deve valorizzare la ricerca di tutta una serie di elementi – i cd. “indicatori del dolo eventuale”¹⁹ – dai quali poter desumere, in un giudizio concreto e individualizzato sulla figura del soggetto agente, che costui, una volta

¹⁵ La concezione in esame è stata patrocinata, nel quadro della teoria della rappresentazione, da GALLO, *Il dolo*, cit., 220 ss.; ID., voce *dolo*, cit., 792 ss.

¹⁶ Muovono da questa prospettiva, per esempio, le opere di PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993; EUSEBI, *Il dolo come volontà*, Morcelliana, 1993; DEMURO, *Il dolo*, cit. Più risalente nel tempo, ma sempre nell'ottica di una concezione del dolo in chiave volontaristica, il già menzionato lavoro di PECORARO ALBANI, *Il dolo*, cit.

¹⁷ Oltre alla più volte citata sentenza Thyssenkrupp, il riferimento è alla decisione Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433, Rv. 246323, che si è pronunciata sulla compatibilità tra il dolo eventuale e il delitto di ricettazione. Per un commento alla sentenza si vedano DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, in *Cass. pen.*, 2010, 2555; DEMURO, *Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 308.

¹⁸ Il riferimento è al recente contributo di BRUNELLI, *Riflessioni sulla colpa con previsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1300.

¹⁹ Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit. In dottrina, più in generale sugli indicatori del dolo, si può rinviare alla puntuale e approfondita analisi svolta da DEMURO, *Il dolo*, cit., 435 ss.

rappresentato concretamente l'evento lesivo, ne abbia anche accettato la possibile realizzazione²⁰.

Questa impostazione, d'altro canto, si adatta alla particolare struttura del dolo eventuale: considerando che, secondo la sua definizione tradizionale, nel dolo eventuale il soggetto agisce per uno scopo diverso, rispetto al quale la verifica dell'evento lesivo si pone alla stregua di un risultato collaterale che l'agente è disposto a realizzare pur di conseguire i propri obiettivi²¹, al fine di comprendere se tale conseguenza sia o meno riconducibile ad una scelta consapevole nel senso della possibile lesione del bene giuridico, autorevole dottrina sottolinea proprio l'indispensabile esigenza di analizzare con particolare rigore il processo motivazionale che ha indotto il soggetto ad agire²².

La sentenza qui annotata si inserisce nel solco di alcune decisioni che hanno riproposto una formula da ritenersi ormai superata, secondo la quale il dolo eventuale si configura con la semplice accettazione del rischio di verifica dell'evento²³: nei confronti di questo approccio, che ancora esclude la volontà

²⁰ Il problema di ravvisare nel dolo eventuale un coefficiente psicologico assimilabile alla volontà è stato correttamente posto in luce da EUSEBI, *Il dolo come volontà*, cit., 175 ss., il quale osserva che «deve riconoscersi che le conseguenze accessorie di un comportamento non possono comunque essere considerate intenzionali, né dunque rientrare, in senso naturalistico, nel concetto di volizione. L'unica possibilità per considerare alcune di quelle conseguenze rilevanti al fine del dolo è assimilare alla volizione determinate situazioni reputate ad essa vicine (e tradizionalmente qualificate come dolo diretto ed eventuale), con una scelta che sotto questo profilo è di tipo normativo: una scelta, tuttavia, la quale non potrebbe che fondarsi, per essere coerente e mantenere un collegamento con la formula dell'art. 43 c.p., su parametri assai rigorosi e strettamente riferiti al modello di intenzionalità».

²¹ Sul punto PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., 32 ss., secondo il quale «dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro. Vi è la chiara prospettazione di un fine da raggiungere, di un interesse da soddisfare, e la percezione del nesso che può intercorrere tra il soddisfacimento di tale interesse e il sacrificio di un bene diverso. L'agente compie, in sostanza, anticipatamente un bilanciamento, una valutazione comparata degli interessi (suoi ed altrui) in gioco ed i piatti della bilancia risultano, a seguito di tale valutazione, a livelli diversi: ve n'è uno che sovrasta sull'altro. Il risultato intenzionalmente perseguito trascina con sé l'evento collaterale, il quale viene dall'agente coscientemente collegato al conseguimento del fine. Non basta, quindi, la previsione del possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche - e soprattutto - che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato».

²² DONINI, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio sul dibattito più recente*, in *Il "mistero" del dolo eventuale*, cit., 79 ss. Sul punto, la sentenza Thyssenkrupp (Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.) puntualizza che qualora tale accertamento non consenta di stabilire con certezza l'atteggiamento psicologico nel quale versava il soggetto al momento del fatto, il principio del favor rei dovrebbe imporre la qualificazione giuridica più favorevole per l'imputato secondo la corrispondente fattispecie colposa, se prevista o, altrimenti, l'esclusione della sua responsabilità.

²³ Si vedano, per esempio, Cass., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 35627, in *Dejure*; Cass., Sez. III, 22 giugno

dalla struttura del dolo eventuale, è possibile rilevare la tendenza volta a restringere l'oggetto del dolo al fine di ottenere una semplificazione probatoria nella fase del suo accertamento che, come visto, diventa certamente più complesso quando coinvolge anche la sfera volitiva.

Quanto sopra rilevato pone quindi in evidenza come il dibattito sul dolo eventuale non possa dirsi concluso e giustifica il fatto che, ancora oggi, si possa parlare di "mistero" del dolo eventuale²¹.

FILIPPO SANTARELLI

2021, n. 43900, in *Dejure*; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 44657, in *Dejure*; Cass., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615, in *Dejure*; Cass., Sez. V, 13 giugno 2022, n. 33582, in *Dejure*; Cass., Sez. II, 28 settembre 2022, n. 38196, in *Dejure*; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2022, n. 11670, in *Dejure*.

²¹ Secondo l'espressione impiegata in *Il "mistero" del dolo eventuale*, cit.